



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L'Aquila
ESE-CPT L'AQUILA

CIRCOLARE N. 10/2018
Area Sicurezza

L'Aquila 27 Giugno 2018

Spett.li

- Imprese iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila
 - Studi di consulenza del lavoro
 - Parti Sociali Territoriali
- LORO SEDI**

OGGETTO: Rivalutazione sanzioni concernenti le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in seguito alla pubblicazione del Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, recante la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza, ha emanato la lettera Circolare prot. 314 del 22 giugno 2018 con le indicazioni operative per il personale ispettivo.

Specifica l'INL che l'incremento dell'1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell'ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo. Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'art. 14 del D.L.vo n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

Si riporta di seguito un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti, con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

Distinti saluti.

Il Direttore generale
Lucio COCCOGETTA

Incremento Sanzioni 01/07/2013	9,60%
Incremento Sanzioni 01/07/2018	1,90%

Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda								
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a			
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	167,52	150,00	17,52
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	223,36	200,00	23,36
500	2000	548,00	2.192,00	558,41	2.233,65	558,41	500,00	58,41
800	2000	876,80	2.192,00	893,46	2.233,65	558,41	500,00	58,41
1000	4800	1.096,00	5.260,80	1.116,82	5.360,76	1.340,19	1.200,00	140,19
1200	5200	1.315,20	5.699,20	1.340,19	5.807,48	1.451,87	1.300,00	151,87
1500	6000	1.644,00	6.576,00	1.675,24	6.700,94	1.675,24	1.500,00	175,24
2000	4000	2.192,00	4.384,00	2.233,65	4.467,30	1.116,82	1.000,00	116,82
2000	8000	2.192,00	8.768,00	2.233,65	8.934,59	2.233,65	2.000,00	233,65
2500	6400	2.740,00	7.014,40	2.792,06	7.147,67	1.786,92	1.600,00	186,92

Illeciti amministrativi più ricorrenti												
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Estinzione agevolata - art. 301 bis rivalutata	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative rivalutata (legge n. 689/1981)	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutata (legge n. 689/1981)	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a							
500	1800	548,00	1.972,80	558,41	2.010,28	558,41	500,00	58,41	670,09	600,00	600,00	70,09
1000	4000	1.096,00	4.384,00	1.116,82	4.467,30	1.116,82	1.000,00	116,82	1.489,10	1.333,33	1.333,33	155,77
1000	4500	1.096,00	4.932,00	1.116,82	5.025,71	1.116,82	1.000,00	116,82	1.675,24	1.500,00	1.500,00	175,24
2000	6600	2.192,00	7.233,60	2.233,65	7.371,04	2.233,65	2.000,00	233,65	2.457,01	2.200,00	2.200,00	257,01